



# COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: RICOGNIZIONE E ANALISI ANNUA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:03 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Deffendi Claudio	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Secolin Marco	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Consigliere	Presente
Gasparini Guido	Consigliere	Presente
Burgnich Gianpaolo	Consigliere	Presente
Gerin Francesca	Consigliere	Assente
Buffolin Adelio	Consigliere	Presente
Soliani Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE E ANALISI ANNUA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

ATTESO che con la Legge di Stabilità 2015 è proseguito il processo di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente ed indirettamente, dal Comune già avviato con le precedenti normative risalenti al 2007. In particolare l'art. 1 comma 611 e segg. della L. 190/2014 ha disposto, per gli Enti, un percorso che potesse produrre risultati già entro l'anno 2015, finalizzato ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Lo stesso comma 611 indicava i criteri cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione"; a sua volta il comma 612 della Legge 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, poi, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; successivamente, entro il 31/03/2016 i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune - fermo restando quanto sopra indicato - può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
- investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.09.2017, con la quale si era provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria sopra indicata e, in tale contesto, si era preso atto che nessuna delle partecipazioni societarie individuate dovesse essere oggetto di un provvedimento di razionalizzazione, di cui al combinato disposto dell'art. 24, c. 1, e dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 54 del 18.12.2018 "Art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) – Razionalizzazione periodica. Art. 20, comma 4, D.Lgs n. 175/2016: relazione sulla adozione del piano di razionalizzazione".
- n. 47 del 20.12.2019 "Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)".
- n. 41 del 21.12.2020 "Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- n. 48 del 29.12.2021 "Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- n. 38 del 28.12.2022 "Revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;

CON RIFERIMENTO alle linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 dal Ministero del Tesoro in coordinamento con la Corte dei Conti: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. 90/2014"

DI SEGUITO si riportano le società partecipate direttamente dal Comune di Villesse, con relative quote di partecipazione, alla data del 31.12.2022:

#### **IRISACQUA S.r.l.**

Quota unica in quanto S.r.l.: 1,3868% del capitale sociale

La società NON detiene partecipazioni societarie

Società "in house" è partecipata al 100% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse

Società a controllo pubblico congiunto

### **ISONTINA AMBIENTE S.r.l.**

Quota unica in quanto S.r.l.: 1,398222% del capitale sociale

La società NON detiene partecipazioni societarie

Società "in house" partecipata al 100% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse

Società a controllo pubblico congiunto

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl ed IS.A. Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato -ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascuno Comune Socio), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano "in house" e sono sottoposte al cd "controllo analogo"; inoltre dette Società "in house" sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. N. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in base alla quale è stata istituita a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 l'AUSIR deve effettuare entro il 31 dicembre 2023 una relazione-ricognizione della situazione gestionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani afferenti all'Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall'articolo 3 della L.R. n. 5/2016; tale relazione costituisce appendice della relazione che ciascun Comune, sempre entro il 31 dicembre, deve effettuare ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016;

PRESO ATTO della relazione di ricognizione sulla gestione del servizio idrico integrato e la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 trasmesse da Ausir in data 27.11.2023 ns. prot 8655 e in data 28.11.2023 ns. prot. 8662 che si allegano alla presente;

CONSIDERATO che per le società in "house providing" sulle quali il Comune esercita il cd "controllo analogo" l'art. 16, c. 3, del T.U.S.P., come modificato dal D.Lgs n. 100/2017, prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

RILEVATO che le società "in house" citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa.

### **A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.**

0,6273% del capitale sociale

La società DETIENE partecipazioni societarie

Società partecipata al 69,06% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse, a seguito liquidazione della ex Provincia di Gorizia (L.R. 20/2016, art. 8)

Società NON a controllo pubblico

### **Arriva Udine Spa (ex S.A.F. Autoservizi FVG S.p.a.)**

0,01% del capitale sociale;

La società DETIENE partecipazioni societarie

Società partecipata al 22,11% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse, a seguito liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia (L.R. 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia S.r.l. che ne detiene il 60%

A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.a. e S.A.F. Autoservizi FVG S.p.a.

Trattasi di società partecipate dal Comune; entrambe svolgevano fino al 10.06.2020 il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di concessione regionale, ma su un territorio differente e con collegamenti a livello sovra-comunale.

Con decorrenza dall'11.06.2020 l'intero trasporto pubblico locale in Regione Friuli Venezia Giulia è svolto, sempre sulla base di concessione regionale, dalla Scarl T.P.L. FVG, società partecipata da APT Srl, Autoservizi FVG SpA - SAF, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti SpA, sulla base della concessione regionale.

Si richiamano le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04.12.2017 "Art. 8 della L.R. n. 20/2016: Piano di liquidazione della Provincia di Gorizia. Attribuzione quote di partecipazione in A.P.T. – Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. – Accettazione azioni a titolo gratuito".  
Si rileva, altresì, che il Comune ha acquisito nel 2019 ulteriori azioni societarie in APT, a seguito di liquidazione della società partecipata IRIS S.p.A.; in particolare vi è stata l'approvazione in data 30.04.2019 da parte dell'Assemblea dei Soci di IRIS in liquidazione, del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018 e del relativo Piano di riparto. Tra le attività residue della società, risultavano anche le azioni detenute in APT. Pertanto, sempre in data 30.04.2019, con specifico atto di assegnazione, le quote di APT detenute da IRIS in liquidazione, sono state assegnate ai Comuni soci, a titolo di riparto finale dell'attivo.
- deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 del 21.12.2017 "Art. 8 della L.R. n. 20/2016: Piano di liquidazione della Provincia di Gorizia. Attribuzione quote di partecipazione in SAF – AUTOSERVIZI FVG S.p.A. – Accettazione azioni a titolo gratuito. Con riferimento alla S.A.F. S.p.A. si evidenzia che con Deliberazione del 29.09.2020 l'Assemblea dei Soci ha approvato il cambio della denominazione sociale da "Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF" ad "ARRIVA Udine S.p.A.".

CONSIDERATO che le società partecipate AZIENDA PROVINCIALE DEI TRASPORTI APT spa e ARRIVA UDINE S.P.A. effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extraurbano);

PRECISATO che:

- la società Azienda provinciale dei Trasporti Spa di Gorizia gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Villesse, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche;
- la società [--\_Hlk153275563--]ARRIVA UDINE S.P.A. di Udine è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.lgs.n.175/ 2016, ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)."

DATO ATTO che:

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e ARRIVA UDINE SPA ex SAF è minima e non comporta, per il Comune di Villesse, alcun impegno di spesa;

DATO ATTO che questo Comune detiene una quota pari al 1,1727 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone.

VISTO l'attuale quadro normativo regionale in materia di riordino dei Consorzi di Sviluppo Industriale, riordino in fase di attuazione mediante la trasformazione nei Consorzi di Sviluppo Economico locale, con nuova disciplina, assetto e funzioni, in riferimento agli agglomerati industriali (artt. 61 e ss. della L.R. 3/2015, come modificata dalla L.R. 21/2016).

VISTO l'art. 62, c. 3, della L.R. 3/2015 in base al quale i Consorzi di Sviluppo Industriale costituiscono i Consorzi di Sviluppo Economico locale mediante operazioni di fusione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili.

ATTESO che tale Consorzio ha provveduto a modificare lo Statuto, adeguandolo ai sensi L.R. 3/2015, cambiando la denominazione in **Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese**.

DATO ATTO che questo Comune detiene una quota pari al 0,81 del **Consorzio Isontino Servizi Integrati – C.I.S.I.** di Gradisca d'Isonzo.

ATTESO che l'art. 20 TUSP prevede la rilevazione annuale unicamente per quanto riguarda gli enti societari e non per i consorzi, per cui il Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese ed il Consorzio Isontino Servizi Integrati non rientrano negli enti partecipati oggetto della presente deliberazione.

Vista la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Villesse al 31.12.2022, predisposto previa analisi e verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle società partecipate dall'ente;

PRESO ATTO che il Comune di Villesse al 31.12.2022 detiene alcune quote di partecipazione indiretta, come definito nell'art. 2, comma 1, lett. g del D. Lgs. 175/2016, e delle quali viene data evidenza nell'allegata Relazione Tecnica;

RITENUTO di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Villesse a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi;

DATO ATTO pertanto che per tutte le società detenute al 31.12.2021 non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il sopra citato documento allegato relativo all'analisi dell'assetto delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – partecipazioni detenute al 31/12/2022;

PRECISATO che i dati relativi al 31/12/2022 esposti nell'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP) per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. n. 90 del 2014) sono da comunicare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

SOTTOLINEATO che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di Revisione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

#### PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta la revisione ordinaria delle società partecipate del Comune di Villesse alla data del 31.12.2022;
3. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata si chiude con le seguenti risultanze: mantenimento delle seguenti società partecipate detenute direttamente dal Comune di Villesse al 31.12.2022:
  - IRISACQUA S.r.l. - Quota unica in quanto S.r.l.: 1,3868% del capitale sociale;
  - ISONTINA AMBIENTE S.r.l. – Quota unica in quanto S.r.l.: 1,398222% del capitale sociale;
  - A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.: 0,6273% del capitale sociale;
  - ARRIVA UDINE S.P.A. (S.A.F. F.V.G. S.p.a.): 0,01% del capitale sociale;
4. DI DARE ATTO che per le società indicate al punto 3. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;
5. DI PRENDERE ATTO della relazione di ricognizione sulla gestione del servizio idrico integrato e la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 trasmesse da Ausir in data 27.11.2023 ns. prot 8655 e in data 28.11.2023 ns. prot. 8662 che si allegano alla presente;
6. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., e quindi alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. DI DARE ATTO che copia della presente verrà trasmessa alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
8. DI DICHIARARE la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004;
9. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 22 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO FLAVIA VIOLA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 22 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO FLAVIA VIOLA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

---

---

Il Sindaco legge il seguente intervento:

“Ogni ente pubblico, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, è chiamato ogni anno ad effettuare una ricognizione ordinaria delle quote di partecipazione in aziende o società di diritto privato, valutando nel rispetto delle norme vigenti, l’opportunità o meno di mantenere le quote societarie di tali partecipazioni.

Il Comune di Villesse possiede partecipazioni societarie nelle seguenti aziende:

IRISACQUA S.R.L. - QUOTA UNICA IN QUANTO S.R.L.: 1,3868% DEL CAPITALE SOCIALE, - servizio idrico integrato

ISONTINA AMBIENTE S.R.L. – QUOTA UNICA IN QUANTO S.R.L.: 1,398222% DEL CAPITALE SOCIALE, - ciclo integrato rifiuti

A.P.T. AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.: 0,6273% DEL CAPITALE SOCIALE; servizio di trasporto pubblico locale

ARRIVA UDINE SOCIETA’ PER AZIONI (EX AUTOSERVIZI FVG SOCIETA’ PER AZIONI SAF): 0,01% DEL CAPITALE SOCIALE – servizio di trasporto pubblico locale

Le partecipate Irisacqua srl ed Isontina ambiente srl (rispettivamente affidataria diretta del servizio idrico integrato e del servizio di igiene ambientale da parte di ciascuno comune socio), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano “in house” e sono sottoposte al cd “controllo analogo”; inoltre dette società “in house” sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. n. 5/2016 recante “organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in base alla quale è stata istituita a livello regionale una autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd Ausir).

Sono state allegate anche le relazioni di Ausir sulle due partecipate.

Sono società a controllo pubblico congiunto.

Dall’11/06/2020 l’intero trasporto pubblico locale in Regione Friuli Venezia Giulia è svolto, sempre su concessione regionale, dalla Scarl T.P.L. FVG, formata da quattro realtà storiche radicate sul territorio regionale: Arriva Udine, Atap Spa Pordenone, APT Spa Gorizia e Trieste Trasporti

Visto pertanto, quanto siano indispensabili ed importanti i servizi erogati dalle aziende sopraelencate, si chiede di approvare il mantenimento delle partecipazioni societarie in essere.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Il Consigliere Burgnich G. dice che condivide con il Sindaco che si tratta di una delibera tecnica, che dà occasione per riprendere alcune contestazioni riguardo Isontina Ambiente, quindi dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza, che si allega alla presente.

Il Consigliere Burgnich G. nel corso della lettura precisa che i numeri letti sono preoccupanti e che a fronte di una crescita dei costi del servizio non vi è stato un miglioramento del servizio. Sottolinea che bisogna fare qualcosa in sede di assemblea.

Il Sindaco ringrazia il consigliere per l’intervento e risponde che si farà partecipe delle ragioni del Comune di Villesse in assemblea, come ha sempre fatto.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, ed avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 9 (Viola F., Weffort L.M., Tolloi A., Valenti G.F., Deffendi C., Montanari T., Secolin M., Guadagnini A. e Gasparini G.), contrari 0, astenuti n. 3 (Burgnich G., Buffolin A. e Soliani P.),

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to dott.ssa Flavia Viola

Il Segretario  
F.to dott.ssa Michela Chersin

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2024 al 17/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, lì 02/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 02/01/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

---

È copia dell'originale firmato digitalmente.